

**PROROGA della CIGS
per CESSAZIONE di ATTIVITA'
IN FAVORE DI AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE AEREO
(DL 109/2018 "Genova", art. 1 e conversione in L. 130/2018)
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS", art. 50-bis, c.1 (convertito nella L. 106/2021)**

agosto 2021

➔ Numero di mesi e periodo di possibile utilizzo:

dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 massimo 6 mesi di CIGS

➔ Destinatari:

aziende operanti nel settore aereo, in possesso del Certificato di Operatore aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile che **hanno cessato nell'anno 2020 o cesseranno l'attività produttiva** (vedi messaggio Inps 3922/2020).

➔ Condizioni:

- previa stipula di un **ulteriore accordo aziendale** presso il MLPS, con la partecipazione del MISE e del Min. delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle Regioni interessate.

NB Per le indicazioni operative si rinvia al messaggio Inps 4265/2018.

➔ Modalità di pagamento:

esclusivamente pagamento diretto da parte dell'Inps.

Le quote di **TFR** maturate durante il periodo di integrazione salariale rimangono a carico del datore di lavoro.

NB E' stato inoltre disposto un incremento della dotazione del **Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale**, pari a 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2022.